



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Direzione Generale per il personale scolastico

Ai Direttori Generali degli Uffici
Scolastici Regionali

LORO SEDI

Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni
del primo e del secondo ciclo di
istruzione LORO SEDI

e, p.c.

Al Direttore Generale per la valorizzazione
del patrimonio culturale
Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo
Via San Michele, n.22
00153 ROMA
Dg-val@beniculturali.it

OGGETTO: Legge 8 novembre 2013 , n.128, di conversione del decreto-legge 12 settembre 2013, n.104, recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" – articolo 16, comma terzo : accesso gratuito del personale docente nei musei statali e nei siti di interesse archeologico, storico e culturale

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha adottato di concerto con questo Ministero e il Ministero dell'Economia e delle Finanze il decreto del 19 febbraio 2014, concernente "Modalità per l'accesso gratuito del personale docente nei musei statali e nei siti di interesse archeologico, storico e culturale", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.71 del 26 marzo 2014 in attuazione delle disposizioni di cui alla Legge n.128/2013, citata in oggetto.

Il citato Decreto prevede all'articolo 1 l'accesso gratuito del personale docente della scuola, di ruolo e con contratto a termine, ai musei statali e ai siti di interesse archeologico, storico e culturale, gestiti dallo Stato, a seguito di esibizione di idoneo documento attestante l'appartenenza alle suddette categorie, nonché l'attività professionale in corso di svolgimento.

A questo scopo questo Ministero ha predisposto l'unito modello di documentazione che dovrà essere esibito dai docenti alle biglietterie dei musei e dei siti, ai fini dell'attestazione dell'appartenenza alle suddette categorie, unitamente al documento valido di identificazione.

I Dirigenti scolastici sono invitati a voler compilare e rilasciare il modello di documentazione al personale docente in servizio presso le proprie istituzioni scolastiche con incarico a tempo indeterminato o determinato (per coloro con contratto a tempo determinato vanno indicate la data di inizio e di termine dell'incarico).

Si prega di informare il personale docente interessato dall'iniziativa sperimentale, il cui termine è previsto al 31.12.2014, salvo anticipazione connessa all'insufficienza delle risorse stanziare, che nel diritto alla gratuità non rientra l'accesso alle mostre temporanee e potrebbero essere richiesti i diritti alla prenotazione.

I Direttori generali degli Uffici scolastici regionali sono invitati a dare la massima diffusione alla presente comunicazione

IL DIRIGENTE VICARIO
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gildo De Angelis



Timbro dell'Istituto scolastico

Modello di documentazione rilasciato ai sensi del Decreto del 19.2.2014 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero dell'Economia e delle Finanze su " Modalità per l'accesso gratuito del personale docente nei musei statali e nei siti di interesse archeologico, storico e culturale" (Legge 8.11.2013, n. 128, articolo 16, comma 3).

La/il docente, nata/o il

a.....

è insegnante con contratto a tempo

indeterminato

determinato dal al

presso questa Istituzione scolastica.

La/ il docente, insegnante di

.....(*indicare la/le disciplina/e*) ha diritto, secondo le disposizioni sopra

indicate e nei limiti delle risorse finanziarie previste dalla legge, all'accesso gratuito ai

musei statali e ai siti di interesse archeologico, storico e culturale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Timbro della Scuola)



*Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo*

Direzione Generale
per la valorizzazione del patrimonio culturale

Circolare n. 7

Prot. 976
ci. 28.13.04/50.1

Roma, 07/04/2014

A tutti gli Istituti territoriali

Agli Istituti centrali, nazionali e dotati di
autonomia speciale

LORO SEDI

e, p.c., Al Capo di Gabinetto dell'On.le
Ministro

Al Segretario Generale

Alla Direzione Generale per
l'organizzazione, gli affari generali,
l'innovazione, il bilancio ed il personale

Alle Direzioni Generali

Alle Direzioni Regionali per i beni
culturali e paesaggistici

LORO SEDI

Oggetto: Art. 16, co. 3, D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito in L. 8 novembre 2013, n. 128 –
Accesso gratuito del personale docente ai musei statali ed ai siti di interesse archeologico,
storico e culturale gestiti dallo Stato.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 71 del 26 marzo 2014
il decreto emanato in data 19 febbraio 2014 dall'On.le Ministro, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la
definizione delle modalità per l'accesso gratuito del personale docente ai musei statali ed ai siti di
interesse archeologico, storico e culturale gestiti dallo Stato, in via sperimentale per l'anno 2014, in
ottemperanza all'art. 16, co. 3, D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito in L. 8 novembre 2013, n.
128.

Il decreto interministeriale è entrato in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione ed avrà
efficacia per tutto l'anno 2014, salvo interruzione anticipata della sperimentazione per insufficienza
delle risorse stanziare (ammontanti a 10 milioni di euro) per il recupero delle minori entrate.

Hanno diritto all'accesso gratuito i docenti, di ruolo e con contratto a termine, delle scuole
statali di ogni ordine e grado, per i quali il decreto prevede la predisposizione, da parte del MIUR,
di apposita documentazione di identificazione.



*Ministero dei Beni e delle
attività culturali e del turismo*
Direzione Generale
per la valorizzazione del patrimonio culturale

È evidente la necessità di rilevare gli ingressi gratuiti dei docenti della scuola ai sensi dell'art. 16, co. 3, del D.L. n. 104/2013, e del relativo mancato introito, in modo specifico e differenziato rispetto alle altre tipologie di gratuità, come gli ingressi dei docenti in servizio (in accompagnamento degli studenti); a tal proposito il decreto prevede anche la possibilità di emettere biglietti differenziati per agevolarne la riconoscibilità, ferma restando la libertà di ciascun istituto di organizzare gli strumenti di rilevazione secondo le proprie necessità.

Ove siano presenti concessionari dei servizi di biglietteria, sarà necessario avvalersi della loro collaborazione.

I dati del monitoraggio saranno rilevati e comunicati nelle forme e nei tempi usuali delle normali rilevazioni sulle varie tipologie di biglietti; l'Ufficio di Statistica, pertanto, provvederà all'aggregazione dei dati per singolo Istituto periferico ed alla successiva trasmissione dei dati rielaborati all'Ufficio del Ministero incaricato, che assegnerà le risorse agli Istituti.

È evidente che, trattandosi di rimborsi dei biglietti gratuiti emessi, le risorse rientreranno a tutti gli effetti di legge fra gli introiti da bigliettazione.

Verrà rimborsato l'intero ammontare dell'importo spettante, salvo insufficienza delle risorse, che comporterà l'assegnazione di quote in percentuale e l'anticipo del termine della sperimentazione.

In tal caso, il termine della sperimentazione verrà comunicato a codesti Istituti, al MEF, nonché al MIUR per l'informativa al corpo docente.

Si evidenzia, pertanto, l'importanza di puntualità e precisione nelle comunicazioni dei dati oggetto di rilevazione, al fine di limitare al minimo possibili danni economici.

IL DIRETTORE GENERALE
(Anna Maria BUZZI)

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
DECRETO 19 febbraio 2014

Modalita' per l'accesso gratuito del personale docente
nei musei statali e nei siti di interesse archeologico, storico e culturale.
(GU n.71 del 26-3-2014)

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, concernente «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, concernente «Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, concernente «Regolamento recante modifiche ai decreti presidenziali di riorganizzazione del Ministero e di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali»;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 2009 concernente «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione centrale e periferica» del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto l'art. 1 della legge 24 giugno 2013, n. 71, di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, che ha disposto il trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di turismo, modificando la denominazione in Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

Vista la legge 25 marzo 1997, n. 78, concernente la «Soppressione della tassa di ingresso ai musei statali»;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, concernente «Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato», come modificato dal decreto ministeriale 20 aprile 2006, n. 239;

Visti gli articoli 101, 102, 103 e 110 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca» e, in particolare, l'art. 16, comma 3, che prevede che con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengano definite le modalità per l'accesso gratuito del personale docente, di ruolo e con contratto a termine, nei musei statali e nei siti di interesse archeologico, storico e culturale gestiti dallo Stato in via sperimentale per il 2014, nonché le modalità di monitoraggio degli accessi gratuiti e dei conseguenti oneri;

Decreta:

Art. 1 - Accesso gratuito del personale docente della scuola

1. In attuazione dell'art. 16, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito nella legge 8 novembre 2013, n. 128, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di seguito denominato «Ministero», consente, in via sperimentale per l'anno 2014 nei limiti del Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero stesso con dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2014 a titolo di recupero delle minori entrate, l'accesso gratuito del personale docente della scuola, di ruolo e con contratto a termine, ai musei statali e ai siti di interesse archeologico, storico e culturale gestiti dallo Stato, a seguito di esibizione di idoneo documento attestante l'appartenenza alle suddette categorie nonché l'attività professionale in corso di svolgimento. A questo scopo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispose un modello di documentazione che le istituzioni scolastiche potranno fornire ai docenti in servizio presso le stesse per consentirne

l'identificazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 2 - Monitoraggio degli accessi gratuiti e dei conseguenti oneri e verifica della capienza del Fondo

1. Al fine di verificare la capienza del Fondo di cui all'art. 1 e di prevederne la disponibilita' per l'intera durata del periodo sperimentale, il Ministero provvedera' alla rilevazione degli accessi gratuiti del personale docente della scuola, di ruolo e con contratto a termine, ed al monitoraggio dei conseguenti oneri economici, in modo specifico e differenziato rispetto alle altre tipologie di gratuita'. A tal fine gli istituti di cui all'art. 1 potranno emettere biglietti gratuiti da rilasciare al personale docente con una dicitura che li renda immediatamente riconoscibili. In particolare, con il suddetto monitoraggio, da effettuare mensilmente, saranno rilevati il numero dei biglietti gratuiti emessi ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito nella legge 8 novembre 2013, n. 128, nonche' il conseguente mancato introito riferito a ciascun istituto periferico del Ministero. Gli istituti che hanno affidato i servizi di biglietteria e prenotazione a concessionari esterni, si avvarranno della collaborazione degli stessi. Sulla base dei dati acquisiti, il Ministero provvedera' a disporre l'assegnazione delle relative risorse.

2. I dati di cui al comma 1 dovranno pervenire, come per le altre tipologie di biglietti, all'ufficio statistica del Ministero che effettuera' il monitoraggio complessivo mediante aggregazione per singolo istituto periferico e che provvedera' alla successiva trasmissione dei dati rielaborati all'ufficio del medesimo Ministero incaricato di assegnare le risorse di cui all'art. 1 a titolo di rimborso per i mancati introiti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Le risorse di cui all'art. 1 saranno utilizzate per rimborsare gli istituti, inclusi quelli dotati di autonomia speciale, dei mancati introiti derivanti dall'emissione di biglietti gratuiti. Le predette risorse saranno destinate alle finalita' indicate dalle disposizioni del Codice dei beni e delle attivita' culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che disciplinano la destinazione degli introiti da bigliettazione.

4. Qualora dovesse essere rilevata un'insufficiente disponibilita' del Fondo di cui all'art. 1 per il rimanente periodo di sperimentazione, il Ministero provvedera' a comunicare ai propri istituti la cessazione anticipata del suddetto periodo e, in conseguenza delle ridotte disponibilita', ad assegnare loro una quota percentuale anziche' l'intero ammontare dell'importo spettante. Sara' altresì cura del Ministero comunicare la predetta cessazione al Ministero dell'economia e delle finanze nonche' al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, affinche' ne informi il corpo docente.

Il presente decreto sara' sottoposto agli organi di controllo ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2014

Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo
Bray

Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Carrozza

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Saccomanni

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2014

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 655